



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

---

## SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

### DETERMINAZIONE N. 1174 del 26-11-2019

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

**OGGETTO:**  
**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR TOSCANA RG 1467/2019 –**  
**AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.**

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 103*  
*Proposta del settore n. 237*

**Premesso** che con atto G.C. n. 162 del 26/11/2019 è stato deliberato di affidare l'incarico all'avv. Mauro Giovannelli dello studio Giovannelli & Associati con studio in Prato, Via della Repubblica n. 245, per la difesa in giudizio avanti al TAR Toscana nel ricorso proposto dalla società Sintesi Società Cooperativa Sociale Onlus, impresa mandataria del RTI costituendo con l'impresa O.L.V. s.r.l. per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

- dell'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Quarrata per un periodo di anni 5 (ricorso notificato a questa Amministrazione in data 12/11/2019 con prot. n. 59833);

- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti (comunicazione aggiudicazione definitiva prot. 54053 del 10/10/2019, verbali di gara, valutazione dell'anomalia e dell'offerta dell'aggiudicatario ecc.),

-per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, con richiesta di subentro;

- per la condanna al risarcimento del danno;

**Rilevato:**

- che l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali", pur riconoscendo che anche detti servizi debbano essere considerati come appalti;

- che l'art. 36 comma 2 del citato decreto prevede l'affidamento diretto per importi inferiori alla soglia di Euro 40.000,00;

- che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016 "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";

**Considerato:**

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;

2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

5. che il nuovo Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, qualifica l'incarico come una prestazione di servizio, quindi il suo conferimento come un appalto, se pur con le dovute peculiarità tali da escludere, se non per i principi generali, l'affidamento dall'applicazione delle regole ivi contenute;

6. la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

**Dato atto** che con determinazione n. 497 del 07/06/2018 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale, il quale non è vincolante l'Amministrazione Comunale e consente di derogare alle modalità di affidamento ivi indicate nei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) rinnovo dell'incarico al medesimo legale per i gradi successivi al primo ricorso oppure per l'affidamento di motivi aggiunti al ricorso principale, in assenza di elementi ostativi;

b) facoltà di procedere con affidamento diretto ad un singolo professionista, indipendentemente dall'iscrizione all'elenco e motivando opportunamente tale scelta, nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza e che richiedano per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico) o prestazioni di alta specializzazione ed esperienza;

c) in presenza di ragioni di urgenza che non permettono l'esperimento di una procedura comparativa;

**Preso atto:**

- che in accordo con il Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, stante la particolarità del servizio oggetto di appalto nonché il valore dello stesso contratto, ha individuato nell'Avvocato nell'Avvocato Mauro Giovannelli dello Studio Giovannelli & Associati con studio in Prato, via della Repubblica 245, il legale cui affidare l'attività in oggetto;

- che non esiste all'interno dell'ente un ufficio legale;

- che con deliberazione giunta n. 162 del 26/11/2019 la Giunta si è espressa confermando la volontà di incaricare per il procedimento il legale indicato;

**Rilevato** che il legale con email in data 13/11/2019 ha presentato un preventivo di massima per la costituzione e difesa in giudizio pari ad € 13.256,84 al lordo egli oneri;

**Considerato** che si procederà all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;

**Considerato:**

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- che si ritiene di dover procedere all'affidamento del presente incarico;

**Rilevato:**

- che in generale per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;

- che il codice CIG è Z932AB335C;

- che tuttavia per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 non vi è la necessità di pagare la relativa tassa;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

**Verificato** preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

**Richiamate:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20/03/2019 di approvazione del DUP 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 15/04/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019/2021;

**Richiamate inoltre:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata per l'anno 2018, a partire dall'1/4/2018, provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
- la deliberazione G.C. n 65 del 20/05/2019 con la quale si dà atto che la costituzione ed il conferimento delle posizioni organizzative delle varie aree compete ai rispettivi dirigenti;
- le determinazioni del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo n. 464 del 22/05/2019 e n. 489 del 27/05/2019 di conferimento dell'incarico titolare di posizione organizzativa e delega delle relative funzioni al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, dott.ssa Danila Bandaccari, fino al 31/12/2020.

**DETERMINA**

1. di affidare in via diretta all'avvocato Mauro Giovannelli dello Studio Giovannelli & Associati, con studio in Prato (PO) – viale della Repubblica 245 – l'incarico di costituzione e difesa in giudizio nel ricorso avanti al TAR Toscana proposto dalla società Sintesi Società Cooperativa Sociale Onlus, impresa mandataria del RTI costituendo con l'impresa O.L.V. s.r.l. per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Quarrata per un periodo anni 5, ricorso notificato a questa Amministrazione in data 12/11/2019 con prot. n. 59833, come meglio descritto in premessa;
2. di eleggere domicilio come verrà indicato dal legale stesso;
3. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad € **13.256,84.**=, comprensiva di IVA, di oneri previdenziali e fiscali", al capitolo 0275/078 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2019;
4. di conferire valore negoziale alla presente determinazione;
5. di dare atto:
  - che si procederà all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana
  - che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
  - che il codice CIG è Z932AB335C;
  - che l'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
  - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il

- pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;
6. di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;
  7. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;
  8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, oppure dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta, dott.ssa Danila Bandaccari.

**Data**  
**26-11-2019**

**Il Responsabile del Servizio**  
***BANDACCARI DANILA***